

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2025, n. 1560

L.R. 28/12/2018, n. 67, art. 16. Appr. schema di Accordo con Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, per gli es. fin. 2025 e 2026 e per l’importo complessivo di € 350.000,00. Autor. alla sott. dell’accordo. Applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione e var. al bil. di prev. 2025-2027, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. previa istit. di un nuovo cap. di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana- Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, per la parte relativa all’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.
- b) del parere di regolarità contabile, previsto dall’art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. Di procedere alla sottoscrizione di un accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, il cui schema è allegato al presente provvedimento e sua parte integrante, tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri - Regione Carabinieri Forestale “Puglia” al fine di svolgere le attività ivi indicate e riportate nel documento istruttorio.
2. Di approvare lo schema di accordo allegato al presente provvedimento e sua parte integrante.
3. Di autorizzare l’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere alla sottoscrizione dell’accordo stesso.
4. Di autorizzare il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana ad operare sul capitolo di spesa di nuova istituzione del bilancio regionale, nel limite delle risorse stanziare per le attività come definite dal presente provvedimento.
5. Di riconoscere al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri - Regione Carabinieri Forestale “Puglia” un contributo complessivo di euro 350.000,00, per gli anni 2025 e 2026,

- per il ristoro delle spese sostenute per l'espletamento delle attività oggetto di accordo.
6. Di istituire un Tavolo paritetico, costituito da quattro membri, di cui due nominati tra i dirigenti ed i funzionari del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia e due nominati tra gli ufficiali dipendenti dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", individuati nei Comandanti pro tempore del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari e di Taranto, la cui partecipazione è a titolo gratuito, deputato a svolgere i compiti indicati nel documento istruttorio così come da accordo allegato al presente provvedimento e sua parte integrante.
 7. Di applicare la quota vincolata del risultato di Amministrazione, ai sensi dell'art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per l'importo di Euro 50.000,00, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e 2032405.
 8. Di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione regionale 2025 e pluriennale 2025-2027, approvato con L.R. n. 43/2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26 del 20.01.2025, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come indicato nella copertura finanziaria del documento istruttorio.
 9. Di approvare l'Allegato E1, di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011, parte integrante del provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione.
 10. Di dare atto che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..
 11. Di demandare al Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale gli adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento mediante l'adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso.
 12. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia".
 13. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione di I livello "Provvedimenti", Sottosezione di II livello "Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale".
 14. Di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, articolo 16 “Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali”. Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Puglia e Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, ex art. 15 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 e per l’importo complessivo di € 350.000,00. Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo. Applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione e variazione al bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa.

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici";
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997 n. 59";
- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, all'art. 4, comma 1, prevede la possibilità per le Regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria competenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare";
- il D.P.R. 15/3/2010 n. 90, recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in tema di ordinamento militare";
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

PREMESSO CHE:

- la Legge costituzionale dell'11 febbraio 2022, n. 1, che modifica l'articolo 9 della Costituzione, ha introdotto, tra i principi fondamentali, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" è lo strumento individuato dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con Legge 14 febbraio 1994, n. 124 ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- la Direttiva 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", è lo strumento individuato dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli uccelli selvatici;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, unitamente alla legge n. 157/92, dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 gennaio 2023 ha adottato il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2023/241/UE;
- l'elenco pubblicato dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del DM 8 agosto 2014 (aggiornamento dicembre 2022) reca le Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE Uccelli concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- con la Deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2021, n. 1887 è stato approvato il Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

- ad ottobre 2020 gli Stati Membri hanno approvato la "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita" adottata dalla Commissione Europea il 20 maggio 2020;
- con DM n. 252 del 3 agosto 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stata adottata la "Strategia Nazionale Biodiversità 2030";
- con la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51, art. 63 "Strategia regionale per la biodiversità" (in seguito SRB) "la Regione Puglia, nell'attuazione delle politiche regionali, persegue la gestione e il mantenimento degli ecosistemi in una condizione sana, produttiva e resiliente per il benessere della comunità e per la capacità di far fronte ai cambiamenti globali e contribuisce alla protezione della biodiversità naturale, riconoscendone il ruolo anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e ai fini dello sviluppo sostenibile. 2. La Regione Puglia, in coerenza con gli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e con le direttive comunitarie 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e ripristino previsti dall'Unione europea nella Comunicazione (COM(2020) 380 final) del 20 maggio 2020 "Strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030";
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" reca la disciplina relativa alle aree protette;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 reca le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 reca "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- il Regolamento regionale del 22/12/2008, n. 28 reca il recepimento a livello regionale dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)" introdotti con D.M. del 17/10/2007;
- il Regolamento regionale del 10 maggio 2016, n. 6 come modificato dal Regolamento regionale 10 maggio 2017, n. 12 reca gli obiettivi e le misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) regionali;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015 sono state designate 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 sono state designate 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 sono state designate 24 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";
- con la legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 sono state emanate "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia";
- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" gestita in via definitiva dal Comune di Brindisi ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/2006;
- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 24 sono state istituite le Riserve naturali regionali orientate "del litorale tarantino orientale" gestite in via definitiva dal Comune di Manduria ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 10/2006;
- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 25 è stato istituito il Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio" gestito in via provvisoria dal Sindaco del Comune di Lecce ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 25/2002;
- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 26 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano" gestita in via definitiva dal Comune di Brindisi ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/2006;

- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 27 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” gestita in via provvisoria dal Sindaco del Comune di Martina Franca ai sensi dell’articolo 13 della L.R. n. 27/2002;
- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28 è stato istituito il Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” gestito in via definitiva dal Comune di Brindisi ai sensi dell’articolo 16 della L.R. n. 10/2006;
- con la legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 è stato istituito il Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” gestito in via provvisoria dalla Provincia di Taranto ai sensi dell’articolo 18 della L.R. n. 18/2005;
- con la legge regionale 15 marzo 2006, n. 5 è stata istituita la Riserva naturale orientata regionale “Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo” gestita in via definitiva dal Comune di Porto Cesareo ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 5/2006;
- con la legge regionale 15 marzo 2006, n. 6 è stato istituito il Parco naturale regionale “Porto Selvaggio e Palude del Capitano” gestito in via definitiva dal Comune di Nardò ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 6/2006;
- con la legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 è stato istituito il Parco naturale regionale “Bosco Incoronata” gestito in via definitiva dal Comune di Foggia ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n. 10/2006;
- con la legge regionale 15 maggio 2006, n. 11 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata “Palude La Vela” gestita in via provvisoria dal Comune di Taranto ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 11/2006;
- con la legge regionale 13 giugno 2006, n. 16 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata “dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore” gestita in via provvisoria dal Sindaco del Comune di Conversano ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 16/2006;
- con la legge regionale 10 luglio 2006, n. 20 è stato istituito il Parco naturale regionale “Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo” gestito in via provvisoria dal Sindaco Comune di Gallipoli ai sensi dell’articolo 16 della L.R. n. 20/2006;
- con la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 30 è stato istituito il Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” gestito in via provvisoria dal Consorzio di gestione istituito dai Sindaci dei Comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, S. Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase e dalla Provincia di Lecce ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n. 30/2006;
- con la legge regionale 27 ottobre 2006, n. 31 è stato istituito il Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” gestito in via provvisoria dal Consorzio di gestione provvisoria istituito dai Sindaci dei Comuni di Fasano e Ostuni e dalla Provincia di Brindisi ai sensi dell’articolo 13 della L.R. n. 31/2006;
- con la legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 è stato istituito il Parco naturale regionale “Litorale di Ugento” gestito in via provvisoria dal Comune di Ugento ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n. 13/2007;
- con la legge regionale 5 giugno 2007, n. 15 è stato istituito il Parco naturale regionale “Lama Balice” gestito in via definitiva dal Comune di Bari dal Comune di Bitonto e dalla Provincia di Bari in forza di convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 15/2007;
- con la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 è stato istituito il Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, gestito in via provvisoria dalla Provincia di Barletta Andria Trani secondo quanto deliberato con DGR n. 998 del 28 maggio 2013;
- con la legge 21 settembre 2020 n. 30 sono stati istituiti il Parco naturale regionale “Costa Ripagnola” e il Parco naturale regionale “Mar Piccolo”;
- i siti della Rete Natura 2000 presenti in Puglia, come risultanti dall’elenco di cui alla decisione di esecuzione 2025/257/UE della Commissione del 7 febbraio 2025 che adotta il diciottesimo aggiornamento dell’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea e dall’elenco pubblicato dal Ministero dell’Ambiente ai sensi del DM 8 agosto 2014 (aggiornamento di dicembre 2024) delle Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE Uccelli concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- le perimetrazioni dei siti della Rete Natura 2000 possono rientrare totalmente o parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e della l.r. n. 19/1997.

DATO ATTO CHE la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)*”, all’art. 16 rubricato “*Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali*” prevede: “1. *Al fine di sostenere gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per la*

pianificazione paesaggistica) nelle funzioni di sorveglianza previste dall'articolo 24 della stessa legge, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria (...). 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche caratteristiche delle attività e le modalità di collaborazione tra Regione Puglia, enti di gestione e il Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri".

RILEVATO CHE:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto, riconosce la propria identità nel territorio regionale, risorsa da tramandare alle future generazioni e bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico, culturale e rurale;
- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità;
- alla Regione Puglia compete:
 - a) il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione;
 - b) l'individuazione delle aree da destinare a protezione, anche sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate e a seguito del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 della legge;
 - c) l'assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette;
 - d) la promozione regionale di iniziative di informazione, di formazione, di educazione ambientale, specialmente nelle scuole d'obbligo, nonché di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico della Regione;
 - e) la promozione di attività di tutela e di fruizione delle aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali;
 - f) la promozione di attività produttive compatibili con l'ambiente naturale;
 - g) la predisposizione di piani e programmi per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.
- Dalle interlocuzioni periodiche con le aree protette regionali, emerge sempre più l'esigenza di definire una strategia comune per la tutela e valorizzazione nonché di agire sulle seguenti attività prioritarie:
 - promuovere e condividere azioni ed esperienze al fine di ottimizzare le risorse;
 - rafforzare e diffondere buone pratiche;
 - promuovere la cooperazione per sostenere progetti e programmi in tema ambientale;
 - condividere dati sulla biodiversità e sul monitoraggio;
 - promuovere l'integrazione tra le politiche regionali, con particolare riferimento ai fondi strutturali, alla programmazione comunitaria, ai procedimenti autorizzativi, alla gestione ordinaria;
 - informare e divulgare sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dell'ambiente, puntando al coinvolgimento e a sensibilizzare le comunità locali e delle istituzioni.

CONSIDERATO CHE:

- risulta di grande importanza esercitare azioni di controllo e monitoraggio da svolgere sulle aree protette regionali in collaborazione con gli enti di gestione delle stesse;
- è interesse della Regione Puglia esercitare la propria funzione di coordinamento e di assistenza agli organi di gestione delle aree naturali protette, volti al miglioramento e mantenimento in un buono stato di conservazione gli habitat e le specie ivi presenti e garantire la conservazione della biodiversità, una corretta gestione forestale anche attraverso azioni volte al miglioramento ed incremento delle superfici boscate, nel quadro di una gestione integrata di tipo territoriale e a vantaggio della collettività;
- è interesse altresì della Regione Puglia supportare gli organi di gestione delle aree protette regionali al fine di svolgere una funzione di sorveglianza e tutela del territorio in collaborazione con il Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri;
- è di rilevante utilità avvalersi del supporto dei Carabinieri Forestali nella valutazione e gestione dei rischi presenti nelle predette aree;
- è interesse della Regione Puglia l'informazione e divulgazione del patrimonio ambientale per la sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla tutela e valorizzazione dello stesso e al contesto delle aree protette regionali;

- in quanto titolare delle materie trasferite ai sensi del DPR n. 616/1977 e dei decreti legislativi nn. 143/1977 e 112/1998, per il miglior svolgimento delle attività istituzionali è quindi di interesse per la Regione Puglia avvalersi dell'Arma dei Carabinieri in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale per elevare l'azione di controllo, monitoraggio e valutazione dei territori delle aree protette regionali;
- i compiti affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuati dalla Regione.

ATTESO CHE:

- la Legge n. 241/1990 art. 15 stabilisce: "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."
- l'articolo 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce: "4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."
- L'accordo tra pubbliche amministrazioni è lo strumento attraverso il quale le stesse rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie per raggiungere un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo tra enti sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo disciplina la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune alle Parti, da perseguire come compito principale e da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come rimborso delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

RILEVATO CHE:

- gli ambiti di attività oggetto di accordo per cui si chiede la collaborazione del Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" sono di seguito indicati:
 - d) supporto tecnico e operativo alle attività di prevenzione degli incendi boschivi nei territori delle aree protette regionali e della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale);
 - e) controllo, monitoraggio e vigilanza nei territori suddetti, anche con riferimento alla tutela della fauna selvatica;
 - f) ideazione e realizzazione, in collaborazione con la Regione, di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di incendi boschivi, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla Regione.
- La pianificazione dell'attività oggetto di accordo è contenuta nel programma operativo proposto dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" e approvato dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia, o suo ufficio delegato, previo parere non vincolante del Tavolo paritetico, a valle della sottoscrizione dell'accordo stesso. Tale programma operativo contiene gli obiettivi, i tempi di attuazione delle attività pianificate e gli indicatori di valutazione dei risultati.

- È istituito un Tavolo paritetico costituito da quattro membri, di cui due nominati tra i dirigenti ed i funzionari del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia e due nominati tra gli ufficiali dipendenti dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", individuati nei Comandanti pro tempore del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari e di Taranto.
- Il Tavolo paritetico esprime parere non vincolante alla proposta del piano operativo presentata dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", effettua il monitoraggio delle attività oggetto del presente accordo, chiedendo informazioni al predetto Comando, esegue la valutazione dei risultati, è sede di scambio informativo sulle criticità ambientali sul territorio ed opera come camera di conciliazione in caso di divergenza tra le parti.
- Il Tavolo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su richiesta della Regione e le attività del Tavolo sono regolarmente verbalizzate. Alle riunioni del Tavolo possono essere autorizzati a partecipare, su invito della Regione e/o del Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", o su richiesta dei relativi enti di gestione, senza diritto di voto, i rappresentanti delle aree protette regionali, per rappresentare le criticità ambientali, presentare proposte di intervento o supporto informativo inerenti alle stesse. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.

ATTESO CHE:

- ai fini dell'attuazione del presente accordo, la Regione mette a disposizione del Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" l'importo massimo di 350.000,00 (Trecentocinquantomila/00) euro per gli anni 2025 e 2026, quale contributo per il ristoro delle spese necessarie sostenute esclusivamente per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.
- Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" presenta al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia una relazione tecnico-operativa illustrativa delle attività svolte, dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori di valutazione contenuti nel programma operativo. Sulla base di tale Relazione il predetto Dipartimento autorizza il pagamento del contributo finanziario.
- La Regione provvede per ciascun anno, secondo le modalità di esercizio del proprio bilancio, al rimborso al predetto Comando delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle attività oggetto di accordo, entro il primo semestre dell'annualità successiva a quella di riferimento.
- Le spese sostenute devono essere attestate sulla base di documenti che permettano l'identificazione di costi sostenuti in relazione alle attività oggetto di accordo.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo di bilancio autonomo dedicato U905047 "Sostegno agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali per l'attività di sorveglianza previste dall'art. 24, l.r.19/1997. art.16 l.r. n. 67/2018 (bilancio 2019)- trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali" prevede uno stanziamento di euro 150.000,00 per l'anno 2025 e di euro 150.000,00 per l'anno 2026;
- data la varietà e la complessità delle attività oggetto di accordo, risulta necessario incrementare la copertura finanziaria suddetta con ulteriori risorse a valere sul PRTA denominato "Programma di azioni per l'ambiente", adottato con D.G.R.n.1440 del 26.09.2003, ai sensi art.4 della L.R.17/2000, in quanto attività coerenti con l'Asse 1 del PRTA, come da rimodulazione operata con DGR n. 374 del 26.03.2025, operando l'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione e variazione al bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa.

VISTE le interlocuzioni intercorse tra Regione Puglia, Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri - Regione Carabinieri Forestale "Puglia" con nota regionale prot. 0284834 del 14.6.2024 e prot. 335696 del 20.6.2025 nonché nota del Comando prot. 362/1-6 del 1.7.2025 di *trasmissione schema di accordo modificato*.

VISTI:

- il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 come integrato dal D.Ln.gs. 10 agosto 2018, n.126 "Disposizioni integrate e correttive del D.lgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009";
- l'art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all'utilizzo del risultato di amministrazione;
- l'art. 51, comma 2, del D.lgs. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

- la L.R. n. 42 del 31 dicembre 2024, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)”;
- la L.R. n. 43 del 31 dicembre 2024, recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027”;
- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la D.G.R. n. 36/2025 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2024 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26 settembre 2024, recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

Per quanto sopra esposto, si ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’approvazione, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, articolo 16, dello schema di accordo tra Regione Puglia e Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, ex art. 15 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241; riconoscere al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri - Regione Carabinieri Forestale “Puglia” un contributo complessivo di euro 350.000,00, per gli anni 2025 e 2026, per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento delle attività oggetto di accordo; istituire un Tavolo paritetico, costituito da quattro membri, di cui due nominati tra i dirigenti ed i funzionari del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia e due nominati tra gli ufficiali dipendenti dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, individuati nei Comandanti pro tempore del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari e di Taranto, la cui partecipazione è a titolo gratuito, deputato a svolgere i compiti indicati nel documento istruttorio così come da accordo allegato al presente provvedimento e sua parte integrante; applicare la quota vincolata del risultato di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo di Euro 50.000,00, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e 2032405; autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione regionale 2025 e pluriennale 2025-2027, approvato con L.R. n. 43/2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26 del 20.01.2025, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come indicato nella copertura finanziaria del documento istruttorio.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta l’applicazione della quota vincolata del risultato di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo di Euro 50.000,00, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e 2032405.

L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione regionale 2025 e pluriennale 2025-2027, approvato con L.R. n. 43/2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26 del 20.01.2025, ai

sensi dell'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato:

ISTITUZIONE DI NUOVO CAPITOLO DI SPESA

BILANCIO VINCOLATO

CRA: 11.01 - Direzione Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Spesa ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

CAPITOLO		MISSIONE PROGRAMM A TITOLO	P.D.C.F.
C.N.I. (1) U_____	SOSTEGNO AGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI PER L'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA PREVISTE DALL'ART. 24, L.R.19/1997 - COLLEGATO AI CAPITOLI DI ENTRATA E2032400 E 2032405. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9.5.1	U.1.04.01.01.00 0

APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONE AL BILANCIO 2025-2027

CRA	CAPITOLO		MISSIONE PROGRAMM A TITOLO	P.D.C.F.	VARIAZIONE E.F. 2025	
					COMPETE NZA	CASSA
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					+	0,00
10.0 4	U1110020	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA	20.1.1	U.1.10.01.01.00	0,00	- 50.000,00
11.0 1	C.N.I. (1) U_____	SOSTEGNO AGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI PER L'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA PREVISTE DALL'ART. 24, L.R.19/1997 - COLLEGATO AI CAPITOLI DI ENTRATA E2032400 E 2032405. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9.5.1	U.1.04.01.01.00	+ 50.000,00	+ 50.000,00

La copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 350.000,00, a seguito della variazione sopra indicata, è a valere delle risorse dei seguenti capitoli di spesa:

- euro 300.00,00 capitolo di spesa U0905047 "SOSTEGNO AGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI PER L'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA PREVISTE DALL'ART. 24, L.R.19/1997. ART.16 L.R. N. 67/2018 (BILANCIO 2019) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI"
Missione 9 Programma 5 Titolo 1 P.D.C.F. U.1.04.01.01.000:
E.F. 2025: euro 150.000,00
E.F. 2026: euro 150.000,00
- euro 50.000,00 capitolo di spesa CNI (1) U_____ "SOSTEGNO AGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI PER L'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA PREVISTE DALL'ART. 24, L.R.19/1997 - COLLEGATO AI CAPITOLI DI ENTRATA E2032400 E 2032405. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Missione 9 Programma 5 Titolo 1 P.D.C.F. U.1.04.01.01.000:
E.F. 2025: euro 50.000,00

La copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..

Con successivi atti del dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità si provvederà all'impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta.

Tutto ciò premesso, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 67/2018, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettere e) e k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. Di procedere alla sottoscrizione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, il cui schema è allegato al presente provvedimento e sua parte integrante, tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri - Regione Carabinieri Forestale "Puglia" al fine di svolgere le attività ivi indicate e riportate nel documento istruttorio.
2. Di approvare lo schema di accordo allegato al presente provvedimento e sua parte integrante.
3. Di autorizzare l'Assessorato all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere alla sottoscrizione dell'accordo stesso.
4. Di autorizzare il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana ad operare sul capitolo di spesa di nuova istituzione del bilancio regionale, nel limite delle risorse stanziare per le attività come definite dal presente provvedimento.
5. Di riconoscere al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri - Regione Carabinieri Forestale "Puglia" un contributo complessivo di euro 350.000,00, per gli anni 2025 e 2026, per il ristoro delle spese sostenute per l'espletamento delle attività oggetto di accordo.
6. Di istituire un Tavolo paritetico, costituito da quattro membri, di cui due nominati tra i dirigenti ed i funzionari del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia e due nominati tra gli ufficiali dipendenti dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", individuati nei Comandanti pro tempore del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari e di Taranto, la cui partecipazione è a titolo gratuito, deputato a svolgere i compiti indicati nel documento istruttorio così come da accordo allegato al presente provvedimento e sua parte integrante.
7. Di applicare la quota vincolata del risultato di Amministrazione, ai sensi dell'art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per l'importo di Euro 50.000,00, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e 2032405.
8. Di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione regionale 2025 e pluriennale 2025-2027, approvato con L.R. n. 43/2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26 del 20.01.2025, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come indicato nella copertura finanziaria del documento istruttorio.
9. Di approvare l'Allegato E1, di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011, parte integrante del provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione.
10. Di dare atto che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..
11. Di demandare al Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale gli adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento mediante l'adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso.
12. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia".
13. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione di I livello "Provvedimenti", Sottosezione di II livello "Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale".
14. Di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

LA RESPONSABILE E.Q. "Gestione amministrativa aree protette e Rete Natura 2000": dott.ssa Valentina RUBINI

 Valentina Rubini
29.09.2025 16:15:11 GMT+02:00

Il DIRIGENTE della "Sezione Autorizzazioni Ambientali" e *a.i.* del "Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità":
ing. Giuseppe Angelini

 Giuseppe Angelini
30.09.2025 09:50:28
GMT+02:00

Il DIRETTORE del "Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana": ing. Paolo Francesco Garofoli

 PAOLO
FRANCESCO
GAROFOLI
09.10.2025
13:29:56
UTC

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, per la parte relativa all'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione.

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale,
Crisi industriali e Politiche di genere
Avv. Serena Triggiani

 SERENA
TRIGGIANI
15.10.2025
11:50:33
GMT+01:00

L'Assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze, Affari Generali
Avv. Fabiano Amati

 FABIANO AMATI
16.10.2025 23:35:45
GMT+02:00

La sottoscritta esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

La DIRIGENTE della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 20/10/2025 17:40
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Giuseppe Angelini
30.09.2025 09:50:28
GMT+02:00



**ACCORDO DI COOPERAZIONE
PER LA VIGILANZA AMBIENTALE DEI CARABINIERI FORESTALI
NELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PUGLIA
TRA
REGIONE PUGLIA
E
COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI -
REGIONE CARABINIERI FORESTALE "PUGLIA"**

PREMESSO CHE:

- la Legge costituzionale dell'11 febbraio 2022, n. 1, che modifica l'articolo 9 della Costituzione, ha introdotto, tra i principi fondamentali, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" è lo strumento individuato dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con Legge 14 febbraio 1994, n. 124 ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- la Direttiva 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", è lo strumento individuato dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli uccelli selvatici;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, unitamente alla legge n. 157/92, dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 gennaio 2023 ha adottato il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2023/241/UE;
- l'elenco pubblicato dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del DM 8 agosto 2014 (aggiornamento dicembre 2022) reca le Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE Uccelli concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- con la Deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2021, n. 1887 è stato approvato il Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027;
- ad ottobre 2020 gli Stati Membri hanno approvato la "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita" adottata dalla Commissione Europea il 20 maggio 2020;
- con DM n. 252 del 3 agosto 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stata adottata la "Strategia Nazionale Biodiversità 2030";
- con la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51, art. 63 "Strategia regionale per la biodiversità" (in seguito SRB) "la Regione Puglia, nell'attuazione delle politiche regionali, persegue la gestione e il mantenimento degli ecosistemi in una condizione sana, produttiva e resiliente per il benessere della comunità e per la capacità di far fronte ai cambiamenti globali e contribuisce alla protezione della biodiversità naturale, riconoscendone il ruolo anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e ai fini dello sviluppo sostenibile. 2. La Regione Puglia, in coerenza con gli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e con le direttive comunitarie 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio



1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e ripristino previsti dall'Unione europea nella Comunicazione (COM(2020) 380 final) del 20 maggio 2020 "Strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030";

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree protette*" reca la disciplina relativa alle aree protette.

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, "*Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici*";
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "*Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382*";
- il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, "*Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale*";
- il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997 n. 59*";
- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, all'art. 4, comma 1, prevede la possibilità per le Regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria competenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "*Codice dell'ordinamento militare*";
- il D.P.R. 15/3/2010 n. 90, recante il "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in tema di ordinamento militare*";
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*".

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 reca le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 reca "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*";
- il Regolamento regionale del 22/12/2008, n. 28 reca il recepimento a livello regionale dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)" introdotti con D.M. del 17/10/2007;
- il Regolamento regionale del 10 maggio 2016, n. 6 come modificato dal Regolamento regionale 10 maggio 2017, n. 12 reca gli obiettivi e le misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) regionali;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015 sono state designate 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 sono state designate 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357;



- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 sono state designate 24 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";
- con la legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 sono state emanate "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia";
- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" gestita in via definitiva dal Comune di Brindisi ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/2006;
- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 24 sono state istituite le Riserve naturali regionali orientate "del litorale tarantino orientale" gestite in via definitiva dal Comune di Manduria ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 10/2006;
- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 25 è stato istituito il Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio" gestito in via provvisoria dal Sindaco del Comune di Lecce ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 25/2002;
- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 26 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano" gestita in via definitiva dal Comune di Brindisi ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/2006;
- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 27 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle" gestita in via provvisoria dal Sindaco del Comune di Martina Franca ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 27/2002;
- con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28 è stato istituito il Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa" gestito in via definitiva dal Comune di Brindisi ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/2006;
- con la legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 è stato istituito il Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" gestito in via provvisoria dalla Provincia di Taranto ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 18/2005;
- con la legge regionale 15 marzo 2006, n. 5 è stata istituita la Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" gestita in via definitiva dal Comune di Porto Cesareo ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 5/2006;
- con la legge regionale 15 marzo 2006, n. 6 è stato istituito il Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" gestito in via definitiva dal Comune di Nardò ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 6/2006;
- con la legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 è stato istituito il Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" gestito in via definitiva dal Comune di Foggia ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 10/2006;
- con la legge regionale 15 maggio 2006, n. 11 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" gestita in via provvisoria dal Comune di Taranto ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 11/2006;
- con la legge regionale 13 giugno 2006, n. 16 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata "dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore" gestita in via provvisoria dal Sindaco del Comune di Conversano ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 16/2006;
- con la legge regionale 10 luglio 2006, n. 20 è stato istituito il Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" gestito in via provvisoria dal Sindaco Comune di Gallipoli ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 20/2006;
- con la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 30 è stato istituito il Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" gestito in via provvisoria dal Consorzio di gestione istituito dai Sindaci dei Comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, S. Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase e dalla Provincia di Lecce ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 30/2006;
- con la legge regionale 27 ottobre 2006, n. 31 è stato istituito il Parco naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" gestito in via provvisoria dal Consorzio di gestione provvisoria istituito dai Sindaci dei Comuni di Fasano e Ostuni e dalla Provincia di Brindisi ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 31/2006;
- con la legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 è stato istituito il Parco naturale regionale "Litorale di Ugento" gestito in via provvisoria dal Comune di Ugento ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 13/2007;



- con la legge regionale 5 giugno 2007, n. 15 è stato istituito il Parco naturale regionale “Lama Balice” gestito in via definitiva dal Comune di Bari dal Comune di Bitonto e dalla Provincia di Bari in forza di convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 15/2007;
- con la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 è stato istituito il Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, gestito in via provvisoria dalla Provincia di Barletta Andria Trani secondo quanto deliberato con DGR n. 998 del 28 maggio 2013;
- con la legge 21 settembre 2020 n. 30 sono stati istituiti il Parco naturale regionale “Costa Ripagnola” e il Parco naturale regionale “Mar Piccolo”

DATO ATTO CHE:

- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni prevedendo che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- per detti accordi si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dall’articolo 11 commi 2 e 3 della medesima Legge;
- gli accordi sono sottoscritti con firma digitale;
- l’articolo 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - 1) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - 2) garantisce l’effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - 3) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purchè l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - 4) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE:

- La Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 2 del proprio Statuto, riconosce la propria identità nel territorio regionale, risorsa da tramandare alle future generazioni e bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico, culturale e rurale;
- la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità;
- alla Regione Puglia compete:
 - a) il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione;
 - b) l’individuazione delle aree da destinare a protezione, anche sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate e a seguito del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 3 della legge;
 - c) l’assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette;
 - d) la promozione regionale di iniziative di informazione, di formazione, di educazione ambientale, specialmente nelle scuole d’obbligo, nonché di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico della Regione;
 - e) la promozione di attività di tutela e di fruizione delle aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali;
 - f) la promozione di attività produttive compatibili con l’ambiente naturale;
 - g) la predisposizione di piani e programmi per l’accesso alle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

DATO ATTO CHE, dalle interlocuzioni periodiche con le aree protette regionali, emerge sempre più l’esigenza di definire una strategia comune per la tutela e valorizzazione nonché di agire sulle seguenti attività prioritarie:

- promuovere e condividere azioni ed esperienze al fine di ottimizzare le risorse;



- rafforzare e diffondere buone pratiche;
- promuovere la cooperazione per sostenere progetti e programmi in tema ambientale;
- condividere dati sulla biodiversità e sul monitoraggio;
- promuovere l'integrazione tra le politiche regionali, con particolare riferimento ai fondi strutturali, alla programmazione comunitaria, ai procedimenti autorizzativi, alla gestione ordinaria;
- informare e divulgare sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dell'ambiente, puntando al coinvolgimento e a sensibilizzare le comunità locali e delle istituzioni.

CONSIDERATO CHE:

- risulta di grande importanza esercitare azioni di controllo e monitoraggio da svolgere sulle aree protette regionali in collaborazione con gli enti di gestione delle stesse;
- è interesse della Regione Puglia esercitare la propria funzione di coordinamento e di assistenza agli organi di gestione delle aree naturali protette, volti al miglioramento e mantenimento in un buono stato di conservazione gli habitat e le specie ivi presenti e garantire la conservazione della biodiversità, una corretta gestione forestale anche attraverso azioni volte al miglioramento ed incremento delle superfici boscate, nel quadro di una gestione integrata di tipo territoriale e a vantaggio della collettività;
- è interesse altresì della Regione Puglia supportare gli organi di gestione delle aree protette regionali al fine di svolgere una funzione di sorveglianza e tutela del territorio in collaborazione con il Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri;
- è di rilevante utilità avvalersi del supporto dei Carabinieri Forestali nella valutazione e gestione dei rischi presenti nelle predette aree;
- è interesse della Regione Puglia l'informazione e divulgazione del patrimonio ambientale per la sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla tutela e valorizzazione dello stesso e al contesto delle aree protette regionali;
- in quanto titolare delle materie trasferite ai sensi del DPR n. 616/1977 e dei decreti legislativi nn. 143/1977 e 112/1998, per il miglior svolgimento delle attività istituzionali è quindi di interesse per la Regione Puglia avvalersi dell'Arma dei Carabinieri in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale per elevare l'azione di controllo, monitoraggio e valutazione dei territori delle aree protette regionali;
- i compiti affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuati dalla Regione;
- l'accordo individua i compiti da affidare all'Arma dei Carabinieri tra quelli indicati nell'art. 3, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione, da corrispondere a titolo di rimborso spese l'espletamento delle attività di interesse comune;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo tra enti sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo disciplina la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune alle Parti, da perseguire come compito principale e da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi;
 - d) le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
- risulta indifferibile la collaborazione tra gli enti predetti quanto necessaria la stipulazione di apposito accordo, fondato sui principi di leale collaborazione istituzionale tra Enti pubblici e di sussidiarietà.

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO:

la **Regione Puglia**, codice fiscale 80017210727, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121, rappresentata da _____

e

il **Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri** - Regione Carabinieri Forestale "Puglia" - C.F. 97915880583, rappresentato dal Comandante, Gen. B. Angelo Vita.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:****Art. 1 – Oggetto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo, in attuazione dell'articolo 13, comma 5 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, disciplina i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, per l'impiego del personale militare e per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.
3. I compiti affidati dalla Regione Puglia al Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa di quest'ultimo.

Art. 2 - Rapporti istituzionali

1. I rapporti istituzionali di cui al presente accordo intercorrono tra il direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia e il Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Puglia", o loro delegati.
2. È istituito un Tavolo paritetico costituito da quattro membri, di cui due nominati tra i dirigenti ed i funzionari del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia e due nominati tra gli ufficiali dipendenti dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", individuati nei Comandanti *pro tempore* del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari e di Taranto.
3. Il Tavolo paritetico esprime parere non vincolante alla proposta del piano operativo presentata dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", effettua il monitoraggio delle attività oggetto del presente accordo, chiedendo informazioni al predetto Comando, esegue la valutazione dei risultati, è sede di scambio informativo sulle criticità ambientali sul territorio ed opera come camera di conciliazione in caso di divergenza tra le parti.
4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su richiesta della Regione e le attività del Tavolo sono regolarmente verbalizzate.
5. Alle riunioni del Tavolo possono essere autorizzati a partecipare, su invito della Regione e/o del Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", o su richiesta dei relativi enti di gestione, senza diritto di voto, i rappresentanti delle aree protette regionali, per rappresentare le criticità ambientali, presentare proposte di intervento o supporto informativo inerenti alle stesse.
6. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.

Art. 3 - Ambiti d'impiego e attività

1. Gli ambiti di attività e le attività oggetto del presente accordo svolte dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" sono di seguito indicate:
 - a) supporto tecnico e operativo alle attività di prevenzione degli incendi boschivi nei territori delle aree protette regionali e della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale);
 - b) controllo, monitoraggio e vigilanza nei territori suddetti, anche con riferimento alla tutela della fauna selvatica;
 - c) ideazione e realizzazione, in collaborazione con la Regione, di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di incendi boschivi, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla Regione.
2. Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo a quella inerente alla riservatezza, al segreto d'ufficio ed alla procedura penale, le parti mettono reciprocamente a disposizione le informazioni disponibili in proprio possesso, per finalità programmatiche, statistiche, di rendicontazione o operative per il controllo.
3. Nell'attribuire la massima rilevanza alla collaborazione in essere per le sue finalità di elevato interesse pubblico, le parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione anche per attività ed ambiti di impiego non contenuti nel presente accordo, se analogamente ritenuti di interesse istituzionale convergente e coerenti con le loro finalità, allo scopo di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 4 - Programma operativo



1. I rapporti operativi tra il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" e il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia intercorrono tra i referenti del coordinamento individuati e nominati dai due enti.
2. La pianificazione dell'attività oggetto del presente accordo è contenuta nel programma operativo proposto dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" e approvato dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia, o suo ufficio delegato, previo parere non vincolante del tavolo paritetico.
3. Il programma operativo contiene gli obiettivi, i tempi di attuazione delle attività pianificate e gli indicatori di valutazione dei risultati.
4. Sulla base del programma operativo, il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" programma, dirige e attua le attività operative ivi determinate.
5. Nel caso di esigenze o criticità ambientali intervenienti, il programma operativo può essere oggetto di revisione, su impulso delle parti.
6. I criteri generali, le direttive, le modalità per l'attuazione delle azioni oggetto del presente accordo sono individuati dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" nel rispetto dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica dell'Arma dei Carabinieri, della sua natura giuridica ed ordinamentale, nonché della salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate alla medesima.
7. La programmazione delle attività oggetto è posta in capo al Comando Regione Carabinieri forestale "Puglia" con tempi e modalità ritenuti più opportuni in relazione ai compiti da svolgere. L'impiego dei militari per lo svolgimento delle attività è considerato a tutti gli effetti servizio di istituto.
8. Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" si riserva di individuare con propri atti le strutture e il personale da impiegare per lo svolgimento delle attività oggetto di accordo nonché di dislocare personale e pattuglie al di fuori delle rispettive circoscrizioni, autorizzandone le missioni per i tempi necessari all'espletamento delle attività.
9. L'attività operativa sarà svolta dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" con l'impiego dei Reparti dipendenti ed il supporto dei Reparti Biodiversità Martina Franca e Foresta Umbra, previa intesa con i Comandi competenti.
10. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" presenta al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia una relazione tecnico-operativa illustrativa delle attività svolte, dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori di valutazione contenuti nel programma operativo. Sulla base di tale Relazione il predetto Dipartimento autorizza il pagamento del contributo finanziario di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Contributo

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, la Regione riconosce al Comando l'importo massimo di **150.000,00** (Centocinquantamila/00) euro per l'annualità 2025 e di **200.000,00** (Duecentomila/00) euro per l'annualità 2026, quale contributo per il ristoro di tutte le spese dirette ed indirette necessarie e sostenute per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 6 - Rimborso spese.

1. L'importo di cui al precedente art. 5 è inserito nel bilancio della Regione Puglia, sul capitolo _____, piano dei conti _____ " _____".
2. Il contributo regionale sarà erogato mediante versamento sull'entrata del bilancio dello Stato sul Capo 16 – Capitolo 2466 – articolo 5 "Somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni ed ai compiti già affidati al corpo forestale dello Stato, da riassegnare all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera B) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177". Delle relative quietanze sarà data comunicazione all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Regione Carabinieri forestale "Puglia", ed al Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri "Puglia".
3. La Regione provvede per ciascun anno, secondo le modalità di esercizio del proprio bilancio, alla corresponsione all'Arma dei Carabinieri delle risorse finanziarie fissate all'art. 5, entro il primo semestre dell'annualità successiva a quella di riferimento.

Art. 7 - Durata



1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione ed avrà scadenza il 31 dicembre 2026, con facoltà di proroga e/o rinnovo.

2. Le parti si riservano di apportare modifiche concordate al presente accordo in qualunque momento.

Art. 8 – Privacy e sicurezza delle informazioni.

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e dall'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018, laddove il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Art. 9 - Comunicazione e uso dei marchi

Le Parti si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo delle altre Parti, o ad associare il logo o il marchio delle altre Parti ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente accordo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 10 - Clausola di salvaguardia

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso potrà avvenire con preavviso almeno di 60 giorni, fatte salve le attività in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Articolo 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo il foro competente è quello di Bari.

Il presente accordo è firmato digitalmente, ai sensi della legge 241/90 e del d.lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto

Firme:

Per la Regione Puglia

Per il Comando Regione Carabinieri Puglia Gen. B. Angelo Vita

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / /
n. protocollo

Rif. Proposta di delibera A09/DEL/2025/00041

SPESE

Giuseppe Angelini
30.09.2022
09:50:28
GMT+02:00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025(*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione							
MISSIONE							
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma							
5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
1		Spese correnti					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa					
		50.000,00 50.000,00					
Totale Programma		5					
		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa					
		50.000,00 50.000,00					
TOTALE MISSIONE		9					
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa					
		50.000,00 50.000,00					
MISSIONE		20					
		Fondi e accantonamenti					
1		Fondo di riserva					
1		Spese correnti					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa					
		50.000,00					
Totale Programma		1					
		Fondo di riserva					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa					
		50.000,00					
TOTALE MISSIONE		20					
		Fondi e accantonamenti					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa					
		50.000,00 50.000,00					
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA							
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa					
		50.000,00 50.000,00					
TOTALE GENERALE DELLE USCITE							
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa					
		50.000,00 50.000,00					

*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Allegato E/I

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo
Rif. Proposta di delibera A09/DEL/2025/00041

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025 (*)
			In aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo Avanzo d'amministrazione			50.000,00		
TITOLO					
Tipologia		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
A09	DEL	2025	41	20.10.2025

L.R. 28/12/2018, N. 67, ART. 16. APPR. SCHEMA DI ACCORDO CON COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE #PUGLIA#, PER GLI ES. FIN. 2025 E 2026 E PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 350.000,00. AUTOR. ALLA SOTT. DELL'ACCORDO. APPLICAZIONE DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E VAR. AL BIL. DI PREV. 2025-2027, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. PREVIA ISTIT. DI UN NUOVO CAP. DI SPESA.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-PAOLINO GUARINI



Paolino
Guarini



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 20/10/2025 17:40
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

